



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Municipale

ORIGINALE

N. 102 del 30 dicembre 2013

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno del personale. Convenzionamento ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per il servizio di polizia municipale.

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 11:30, nel Municipio di Misilmeri si é riunita la Commissione straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con D.P.R. del 30 luglio 2012 e D.P.R. del 6 agosto 2013, a seguito dello scioglimento degli Organi elettivi del Comune di cui all'art.143 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con l'intervento dei Sigg:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1) Dott. Enrico GULLOTTI | presente |
| 2) Dott.ssa Rosanna MALLEMI | presente |
| 3) Dott. Alfio PULVIRENTI | presente |

La Commissione adotta la seguente deliberazione con l'assistenza con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, dott.ssa Carmela Vitetta

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Area III Gestione Risorse umane controlli interni servizi turistici, sportivi e ricreativi;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile dell'Area II Programmazione Bilancio e Servizi Finanziari;

Delibera

di approvare la proposta di deliberazione, in oggetto, allegata alla presente;

di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che questo Ente, avuto riguardo alla complessiva situazione economico-finanziaria, non è in grado di procedere alla pianificazione dei fabbisogni del personale di cui all'art. 39, comma 1°, della legge 449/1997 e all'art. 91, comma 1°, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Considerato, però, che questo Comune soffre di una consistente carenza di personale nel settore della polizia urbana, stante che, a fronte di una popolazione residente di oltre 28.000 unità e di un territorio molto vasto, risultano in servizio soltanto dieci agenti di polizia municipale;

Considerato che, al fine di garantire le fondamentali funzioni di polizia locale, la Commissione Straordinaria, attesa la conclamata carenza di addetti al servizio di polizia urbana come sopra delineata, intende ricorrere al temporaneo convenzionamento di cui all'art. 14 del Ccnl Comparto Regioni Autonomie Locali 22.01.2004 per l'utilizzo parziale di agenti di polizia municipale di altre Pubbliche Amministrazioni;

Dato atto che il citato convenzionamento non costituisce assunzione e non può, pertanto, essere ricompreso nell'ambito dei processi occupazionali dell'Ente;

Ritenuto che il convenzionamento di cui trattasi incide, comunque, sulla spesa di personale per cui si ritiene di dovere sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti il presente provvedimento ai fini dell'accertamento delle condizioni previste allorquando di ricorra a misure espansive della spesa di personale, quale è quella in esame, ancorchè di modesto importo;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito nella legge 30/07/2010 n. 122, "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;

Considerato che l'imposta riduzione della spesa deve essere necessariamente riferita all'anno precedente, conformemente al consolidato criterio interpretativo che si rileva dalla deliberazione n. 2/SEZAUT/2010/AMIG dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, la quale ha ritenuto che "per calcolare la riduzione della spesa del personale non si potrà che fare riferimento alla spesa per il personale dell'anno precedente in modo tale da garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo, che impone la programmazione dei fabbisogni e l'ottimizzazione delle risorse;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 557 bis, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 inserito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella legge 30/07/2010 n. 122 "ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente";

Visto l'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 ai sensi del quale "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

Visto l'art. 1, comma 557 ter della legge 27 dicembre 2006 n. 296 inserito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella legge 30/07/2010 n. 122 ai sensi del quale "in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Considerato che questo Comune, in quanto Ente commissariato ex art. 143 del Tuel, nell'anno 2012 non era tenuto al rispetto delle regole inerenti il rispetto del patto di stabilità interno e ciò ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 114, della legge 13.12.2010, n. 220;

Richiamate le ulteriori disposizioni dell'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 28, comma 11 quater, del D.L. n. 201/2011 convertito in legge 22/12/2011 n. 214;

Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 76 cit., il quale dispone che è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

Preso atto che il quadro normativo sopra delineato ha subito ulteriori modifiche a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011) e delle successive disposizioni dettate in materia di spesa del personale contenute nella Legge 44/2012, che così può riassumersi:

a) è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ai fini del computo si calcolano le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale o di controllo;

b) gli enti in regola con il rispetto del patto di stabilità e con spesa di personale inferiore al 50% di quella corrente possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura del 50%; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale di cui al comma 557 della legge 296/2006, come riscritto dall'art. 14, comma 7°, del D.L. 78/2010; per gli enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari od inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti complessivi di contenimento della spesa di personale, le assunzioni per turn over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'art. 21, comma 3, lett. B), della legge 42/2009;

c) gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione delle spese di personale; in caso di mancato rispetto si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4°, D.L. 112/2008 (divieto di assumere a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e ai contratti con soggetti privati che si configurino come elusivi;

Dato atto che, in conformità al disposto di cui all'art. 20, comma 9, del D.L. n. 98/2011 che ha modificato l'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, ai fini del calcolo dell'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti si è tenuto conto delle spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale avente carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica con esclusione delle sole società quotate sui mercati regolamentari

Dato atto, altresì:

- che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2012, è stata inferiore rispetto a quella dell'anno 2011, come attestato dal responsabile del Settore finanziario con nota prot. n. 36551 del 13.11.2013;

- l'incidenza delle spese di personale è inferiore, per l'anno 2012, al 50% delle spese correnti come attestato dal responsabile del Settore finanziario con la stessa nota prot. n. 36551/2013, di cui sopra;

Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in legge 30.07.2010, n. 122, così come modificato dalla legge 12.11.2011, n. 183;

Considerato che il citato art. 9, comma 28, prevede che gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale con forme flessibili nel limite del 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 e che gli stessi, a decorrere dal 1.1.2013, possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, fermo restando il limite della spesa complessiva che non può superare quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Considerato che l'utilizzazione in convenzione di n. due agenti di polizia municipale è finalizzata esclusivamente all'esercizio delle funzioni di polizia locale per cui questo Ente può sostenere spesa di personale per lavoro flessibile nella misura corrispondente a quella spesa nell'anno 2009;

Considerato che nell'anno 2009 la spesa complessivamente sostenuta per forme di lavoro flessibile è stata pari a 37.912,96, di cui ai capitoli di spesa del bilancio 2009 n. 563, 440 art. 7 e 1398 art. 2 e che quella presuntivamente scaturente dal presente provvedimento (n. due agenti cat. C con prestazioni lavorative pari al 33,33% per n. sei mesi) ammonta a € 10.330,80;

Dato atto che questo Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Area III Gestione Risorse Umane Controlli Interni Servizi Turistici, Sportivi e Ricreativi;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile dell'Area II Programmazione Bilancio e Servizi Finanziari;

Visto l'O.A.EE.LL.,

Delibera

1. Per il triennio 2013/2015 non vengono previste assunzioni di personale presso il Comune di Misilmeri;

2. Ricorrere allo strumento del convenzionamento ex art. 14 del Ccnl Comparto Regioni Autonomie Locali 22.01.2004 al fine di implementare temporaneamente le risorse umane adatte al servizio di polizia municipale;

3. Dare atto che il convenzionamento di cui al precedente punto riguarderà due agenti di p.m., cat. C, con prestazioni lavorative individuali di ore 12 settimanali per sei mesi;

4. Dare atto che alla spesa scaturente dal presente provvedimento si farà fronte con gli ordinari mezzi del bilancio comunale;

5. Dare atto che alla attivazione nel corso del 2014 delle convenzioni di cui al punto 1) sarà provveduto previa verifica del rispetto delle vigenti disposizioni che governano la spesa del personale negli enti locali territoriali;

6. Inoltrare copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti al fine di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 8°, della Legge 448/2001, all'accertamento in ordine alla riduzione della spesa di cui all'art. 39 Legge 449/1997 e ss.mm.ii. e delle disposizioni in atto vigenti in materia di assunzioni;

7. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.r. 03.12.1991, n. 44.

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Area interessata: Area III Gestione Risorse Umane Controlli Interni Servizi Turistici, Sportivi e Ricreativi

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno del personale. Convenzionamento ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per il servizio di polizia municipale.

Data: 30.12.2013

Pareri

Al sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e come da art. 49 del vigente Tuel, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica

Lì, 30.12.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA III Gestione
Risorse Umane Controlli Interni Servizi Turistici,
Sportivi e Ricreativi
(dott. Antonino Chirio)


Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile

Lì, 30.12.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
Programmazione Bilancio e Servizi Finanziari
(dott.ssa Bianca Fio)

Letto, approvato e sottoscritto.-

LA COMMISSIONE



IL SEGRETARIO GENERALE



Affissa all'albo on line dal 08 GEN. 2014 al 23 GEN. 2014
Defissa il 24 GEN. 2014

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 30 DIC. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

